

Lista delle opere minori che possono essere considerate esenti da indagini geologiche – geotecniche e dalla necessità di una relazione geologica

Questa lista vale per tutte le attività ad esclusione di quelle ricadenti all'interno di zone di pericolo idrogeologico e di aree geologicamente-idrogeologicamente sensibili. La lista non va applicata nel caso di potenziali interferenze con infrastrutture prioritarie (strade prov. e statali, autostrade, linee ferroviarie, ecc.) e se le attività possono creare rischi a terzi, come anche per le opere e gli interventi che necessitano della redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi in cui è prevista la descrizione delle caratteristiche geologiche-idrogeologiche del terreno (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).


Il seguente elenco delle attività edilizie e gli interventi che non necessitano di una relazione geologica si basa sul D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, Art. 6 Attività edilizia libera e sul D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), e sul Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche (Regolamento di esecuzione recante la disciplina di semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio).

- gli interventi di manutenzione ordinaria
- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
- movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
- opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità
- pavimentazioni stradali purché non comportino una significativa variazione del coefficiente di deflusso della sede stradale
- interventi di ristrutturazione, risanamento e manutenzione straordinaria di edifici o di singole unità immobiliari che non comportino variazione nella distribuzione come anche un aumento dei carichi superiore al 10% sui terreni di fondazione
- per scavi inferiori a 1,50 m quando la consistenza del terreno da sufficiente garanzia di stabilità anche in relazione all'inclinazione delle pareti di scavo
- realizzazione di muri di sostegno quali muri a secco, muri ciclopici, massicciate in legname o terre armate fino ad un'altezza di 2,5 m nelle zone di verde agricolo
- deposito di materiale di scavo fino a 1.000 m³ su una superficie massima fino a 1.000 m², qualora esso non comporti un cambio della destinazione d'uso del terreno
- estrazione di materiale fino a 200 m³ su una superficie massima fino a 500 m², qualora essa non comporti un cambio della destinazione d'uso del terreno

- spianamenti di superfici a coltivazione agricola intensiva a quote inferiori a 1600 m sul livello del mare, qualora la superficie non sia complessivamente superiore a 5.000 m² o la pendenza media non sia superiore al 40 per cento, oppure non sia previsto un livellamento superiore a +/- 1 m
- la realizzazione di strade di lunghezza fino a 1.000 m con larghezza minore di 2,5 m dove il pendio non supera una pendenza del 70 per cento, e dove non si renda necessaria la realizzazione di ponti o muri, esclusi muri a secco o terra armata ambedue fino ad un'altezza di 2,5 m
- installazione, modifica o sostituzione di serbatoi d'acqua interrati con una capacità massima di 20 m³, nonché installazione di serbatoi di gas con una capacità massima di 13 m³, incluse le opere correlate
- costruzione di legnaie ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5; costruzione di depositi per la legna, anche con tettoie, nei casi determinati dalla Giunta provinciale e previo parere dell'autorità forestale
- costruzione, modifica o sostituzione di muri di cinta, qualora il basamento, misurato dal livello del piano di campagna, non superi l'altezza di 30 cm e la sovrapposta recinzione non superi l'altezza di 1,50 m

La lista non si riferisce alla relazione di compatibilità idrogeologica, nei casi in cui quest'ultima risulti prevista dalla normativa vigente (Decreto del presidente della provincia n 23 del 10 ottobre 2019 e Delibera della giunta provinciale Nr. 989 del 13 settembre 2016)

La lista delle opere minori rappresenta una linea guida. La scelta definitiva di non eseguire indagini geologiche-geotecniche e di non allegare la relazione geologica al progetto spetta al gruppo di progettazione, sulla base di quanto effettivamente in progetto e delle problematiche in sito.



Dott. Geol. Joachim Dorfmann
Presidente della Consulta dei Geologi dell'Alto Adige